



GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

Preg.mi Responsabili
Ambiti distrettuali
Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni
Regione Friuli Venezia Giulia
Loro Recapiti
Trasmissione via e-mail

Preg.mo Sig. Mario Pezzetta
Presidente
ANCI FVG
Trasmissione via PEC: anci.fvg@pec.it

Preg.mo Sig. Giuseppe Napoli
Presidente
FEDERSANITA' - ANCI FVG
Trasmissione via PEC: federsanitafvg@pec.it

All.: 1

Oggetto: Sentenza Corte di Giustizia europea del 21 giugno 2017 in materia di accesso dei cittadini stranieri non lungosoggiornanti all'assegno per famiglie numerose. Adempimenti dei Servizi sociali dei Comuni. Principio di parità di trattamento e divieto di discriminazioni.

Preg.mi,

con legge regionale del Friuli Venezia Giulia 16 maggio 2014, n. 9 è stato istituito presso il Consiglio regionale del F.V.G., il Garante regionale dei diritti della persona, al cui interno è stato nominato il sottoscritto quale componente con funzioni di garanzia per le persone a rischio di discriminazione. Tra i compiti attribuiti all'Ufficio del Garante regionale, vi è quello di assumere ogni iniziativa utile per diffondere i principi della parità di trattamento, e la conoscenza della normativa italiana ed europea in materia di divieto di discriminazioni, nonché tutelare le persone vittime di comportamenti discriminatori, ovvero segnalare situazioni di violazione dei diritti aventi effetti discriminatori per ragioni di ascendenza o di origine nazionale o etnica, appartenenza linguistica o culturale, convinzioni personali e religiose, condizioni personali e sociali, comprese le condizioni di disabilità temporanee o permanenti, età, appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale, anche mediante appositi pareri e raccomandazioni.

La presente ha lo scopo di segnalarVi che, in data 21.6.17, la Corte di Giustizia Europea ha emesso una sentenza di grande importanza per l'attività dei Comuni nella erogazione di prestazioni sociali per conto dell'INPS. La Corte di Giustizia europea, nella

causa C-449/16, ha emanato una sentenza, che ivi si allega, nella quale viene stabilito che l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui esclude i cittadini di Stati terzi non membri dell'Unione europea, titolari del permesso unico lavoro, dall'accesso all'assegno famiglie numerose, è in contrasto con l'articolo 12 della direttiva UE 2011/98 che garantisce ai titolari di tale permesso la parità di trattamento nelle prestazioni di sicurezza sociale¹. Viene così definitivamente superato - come peraltro avevano già indicato numerosi Tribunali italiani - l'obiezione sollevata dall'INPS e da molti Comuni, secondo i quali le prestazioni familiari non contributive gravanti sulla fiscalità generale e non collegate a un rapporto di lavoro (come appunto l'assegno famiglie numerose, ma lo stesso si può dire per l'indennità di maternità di base) sarebbero escluse dall'ambito di applicazione del principio di parità di trattamento sancito dalla predetta direttiva.

Lo scrivente Ufficio sottolinea che le pronunce della Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, come quella in esame, non riguardano il solo caso pendente avanti il giudice nazionale, ma entrano a far parte del diritto dell'Unione europea di diretta ed immediata applicazione negli ordinamenti interni degli Stati membri, avente natura sovraordinata rispetto alle norme di diritto interno, obbligando tutte le amministrazioni dello Stato membro, ivi compresi gli Enti Locali, al rispetto di quanto deciso (come riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale italiana a partire dalla sentenza n. 113 del 19-23 aprile 1985).

Dalla sentenza della Corte di Giustizia europea consegue che la norma nazionale che esclude dal beneficio in questione i cittadini di Stati terzi non membri dell'Unione europea titolari di permesso unico lavoro (cioè di tutti i permessi di soggiorno che consentono l'esercizio dell'attività lavorativa in Italia, ivi compreso quello per motivi di famiglia) non può più trovare applicazione.

Nell'ambito delle prerogative assegnategli dalla legge istitutiva, il componente del Garante regionale dei diritti della persona per la funzione di garanzia a favore delle persone a rischio di discriminazione, raccomanda, pertanto, agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni del FVG di dare piena applicazione a quanto sancito dalla sentenza della Corte di Giustizia europea, in particolare dando immediata e corretta informazione sul punto alla cittadinanza (anche modificando a tale fine i siti istituzionali dell'amministrazioni di riferimento, ove necessario) accogliendo le domande pendenti o che verranno presentate dai titolari di permesso unico lavoro e comunicando l'avvenuto accoglimento all'INPS, secondo quanto previsto in materia di ripartizione delle competenze dalla normativa di riferimento, che assegna ai Comuni il potere di decisione sulle istanze e all'INPS l'erogazione del beneficio.

Lo scrivente Ufficio resta a completa disposizione per ogni opportuno chiarimento e ringrazia per l'attenzione che Vorrete porre alla presente, porgendo distinti saluti.

Il componente con funzione di garanzia per le
persone a rischio di discriminazione

Walter Citti

F.to digitalmente

¹ Il comunicato stampa e il testo integrale della sentenza sono disponibili al link:

<https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-06/cp170067it.pdf>